

23 settembre 2013

Oggetto: osservazioni ai documenti di consultazione 317 e 330.

Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas,

sottopongo alla Vostra cortese attenzione alcune osservazioni personali, secondo il seguente ordine:

- .1) Criterio per determinare le capacità di trasporto per i punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione e conseguente criterio per determinare le relative tariffe di trasporto.
- .2) Criterio per determinare le capacità di trasporto per i punti di riconsegna direttamente collegati alla rete di trasporto e conseguente criterio per determinare le relative tariffe di trasporto.
- .3) Approvazione delle tariffe di trasporto.
- .4) La sentenza n. 995/2013 del TAR della Lombardia.
- .5) L'Autorità e la pubblicità riguardo i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato.
- .6) Le forme di garanzia e le agenzie di *rating*.

Osservazioni in dettaglio

- .1) Criterio per determinare le capacità di trasporto per i punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione e conseguente criterio per determinare le relative tariffe di trasporto.

L'Autorità, nel DCO 330, si propone di determinare le tariffe di trasporto sulla base dei soli costi fissi. Una scelta di questo genere potrebbe esporre la deliberazione che sarà licenziata dall'Autorità ad un ricorso al TAR fondato sul mancato rispetto della norma primaria di riferimento, art. 23, comma 3, del D.Lgs. 164/00 (*"... Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; ..."*). Vi sarebbe, inoltre e forse soprattutto, la necessità di implementare un sistema di trasmissione dati molto complesso, nonostante possa apparire semplice e pratico il criterio di individuazione delle capacità illustrato nel DCO 317. L'obiettivo che l'Autorità si propone (*enunciato nel DCO 164/2013, punto 25.5 "... l'incertezza relativa al recupero dei costi fissi operativi che verrebbero attribuiti alla componente commodity. Infatti, il quantitativo di gas immesso in rete, a cui è applicato il corrispettivo unitario variabile, presenta una elevata variabilità in relazione alle condizioni meteo climatiche del periodo invernale e all'andamento delle produzioni degli impianti termoelettrici."*) può essere perseguito, per il gas destinato ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione, attraverso il quantitativo di gas trasportato. Le statistiche elencano i seguenti volumi riconsegnati agli impianti di distribuzione (relazione annuale Autorità, Attività di trasporto per regione, tav. 3.6 per gli anni dal 2009 al 2012, tav. 3.7 per il 2008, dati in miliardi di mc) : 34,5 nel 2012, 34,3 nel 2011, 37,2 nel 2010, 34,7 nel 2009, 34,2 nel 2008.

Negli ultimi 5 anni le riconsegne agli impianti di distribuzione si sono mantenute costanti. Perché, allora, non calcolare le tariffe, da applicare agli utenti del trasporto che consegnano gas agli impianti di distribuzione, utilizzando come denominatore un consumo annuale complessivo previsto dall'Autorità e messo in consultazione tra gli utenti? Tale tariffa variabile potrebbe essere unica nazionale oppure differenziata per le sei aree omogenee di prelievo. In questo modo, per gli impianti di distribuzione non vi sarebbero più le tariffe agli exit regionali (CPu) e ai punti di riconsegna (CRr).

Le garanzie che gli utenti del bilanciamento devono consegnare alle società di trasporto, per il servizio di trasporto con consegna agli impianti di distribuzione, potrebbero essere commisurate al consumo annuale dei clienti finali. Tale consumo annuale potrebbe essere la somma dei consumi comunicati dai distributori agli utenti della distribuzione (entro il 20 luglio) e da questi attribuiti ad uno o più utenti del bilanciamento, per area omogenea di prelievo oppure per l'intera rete di trasporto del trasportare sulla cui rete si trovano gli impianti di distribuzione. Tale comunicazione al responsabile del bilanciamento dovrebbe essere eseguita dall'utente della distribuzione in forma congiunta con ciascun utente del bilanciamento fornitore dello stesso utente del bilanciamento.

Lo schema sopra illustrato comporta che, al posto delle capacità giornaliere, il responsabile del bilanciamento dovrà elaborare, ogni mese e per ciascun utente del bilanciamento fornitore di impianti di distribuzione, le variazioni dei consumi annuali dei clienti finali dell'utente della distribuzione di cui l'utente del bilanciamento è fornitore. Tale "collegamento" tra i soggetti lungo la filiera del gas viene già tracciato ogni mese attraverso il portale M-GAS.

In relazione alle comunicazioni dei pdr attivi nel mese M+1 che i distributori trasmettono ogni mese M agli utenti della distribuzione, suggerisco che i distributori riportino anche e sempre il consumo annuale (CA) del pdr nella lista dei pdr attivi (che dovrà essere formata dalle seguenti colonne: re.mi., pdr, classe di prelievo, CA), in modo che gli utenti della distribuzione possano aggiornare il loro database con una sola fonte di dati che proviene ogni mese da ogni distributore.

Riepilogo della proposta per determinare le garanzie per la fornitura di impianti di distribuzione

.a) Entro il 20 e il 31 luglio di ogni anno i distributori trasmettono agli utenti della distribuzione i consumi annuali e i profili di prelievo, validi per il successivo anno termico, dei clienti finali attivi nel mese di luglio (obblighi di cui agli artt. 4 e 7 del TISG e relativi obblighi informativi di cui ai commi 22.1 e 22.2).

.b) Gli utenti della distribuzione comunicano al responsabile del bilanciamento, entro fine agosto o una data utile per il corretto svolgimento delle attività informatiche del responsabile del bilanciamento, per ogni impianto di distribuzione, l'indicazione dell'utente o degli utenti del bilanciamento che saranno i fornitori dell'utente della distribuzione per il successivo anno termico (in base alla Regola Percentuale indicata nel portale M-gas). Tale comunicazione, attraverso il portale M-gas opportunamente predisposto, deve essere confermata dall'utente o dagli utenti del bilanciamento indicati dall'utente della distribuzione prima della consegna delle garanzie per il conferimento di settembre.

.c) Gli utenti del bilanciamento dovranno consegnare, prima del termine per le richieste di conferimento annuale nel mese di settembre, al responsabile del bilanciamento una garanzia in relazione al servizio calcolata sulla base del consumo annuale come ottenuto applicando i precedenti punti a) e b).

.2) Criterio da applicare per determinare le capacità di trasporto per i punti di riconsegna direttamente collegati alla rete di trasporto e conseguente criterio per determinare le relative tariffe di trasporto.

Per questi impianti, a causa dell'incertezza dei consumi, suggerisco il mantenimento dei criteri attuali (conferimento, cessione, trasferimento, riduzioni dei corrispettivi per avviamento di nuovi impianti termoelettrici e per rifacimento di quelli esistenti, riduzioni per prelievi in periodo fuori punta, corrispettivi di scostamento). A proposito delle riduzioni dei corrispettivi per avviamento di nuovi impianti termoelettrici e per rifacimento di quelli esistenti, invito a non eliminarli: il mondo reale, quello di cui fanno parte imprese manifatturiere e impianti termoelettrici, ha bisogno di segnali economici concreti anche e soprattutto dal settore energetico.

.3) Approvazione delle tariffe di trasporto.

I clienti finali industriali e termoelettrici sottoscrivono, entro ottobre o novembre, i contratti di fornitura per l'anno solare successivo; i contratti dei clienti finali con consumo termico o delle gestioni calore sono rinnovati entro l'estate, prima dell'accensione degli impianti di riscaldamento. Quali sono, se ve ne sono, le controindicazioni all'approvazione delle tariffe di trasporto per il nuovo anno solare entro la fine di giugno dell'anno solare precedente (e non in dicembre)?

.4) La sentenza n. 995/2013 del TAR della Lombardia

Nel DCO 330 non ho letto alcun riferimento a quali saranno i corrispettivi presso i diversi punti di entrata in RN, se l'Autorità recepirà o meno quanto il TAR ha scritto nelle sue motivazioni: *"L'effetto della nuova regolamentazione è l'aumento degli oneri tariffari gravanti sugli importatori che utilizzano i punti di entrata del Sud: anche in detto*

effetto parte ricorrente ravvisa un profilo di illegittimità, poiché, non può essere introdotto un sistema tariffario contrario al mercato, antieconomico per alcuni operatori. Infatti il sistema risulta penalizzante per gli operatori la cui attività è concentrata nei punti di entrata situati al Sud Italia, poiché l'incremento dei costi relativi ai punti di entrata, supera quello registrato a livello nazionale. ... Questo contribuisce a creare un effetto distorsivo della concorrenza, penalizzando, soprattutto con il nuovo criterio di definizione dei corrispettivi di entry, gli operatori che importano gas dal Sud, in violazione all'art 1 L. 481/1995, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il potere di coordinare il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale con parità di condizioni fra gli utenti".

Mi sembra chiaro, al contrario, che l'Autorità non voglia recepire quanto il TAR ha scritto a proposito del gas di autoconsumo e non contabilizzato: *"Il passaggio da un criterio in cui i costi in esame venivano riconosciuti nella tariffa (e posti a carico degli utenti finali), ad un sistema in cui invece viene allocato un quantitativo in base ai punti di entrata, non risulta riconducibile ad alcun criterio del sistema tariffario contenuto nella L. 481/1995, che, in base all'art 2 comma 12 lett. e) della L. 481/95, prevede, quale forma di recupero dei costi, un sistema tariffario (appunto quello del price cap), non un sistema di prelievi preventivi in natura. Risulta quindi introdotto un sistema non previsto dalla legge, ma neppure riconducibile al potere generale di regolazione dell'AEEG".*

Quali sono i motivi che portano l'Autorità a sostenere un parere diverso dal TAR?

.5) L'Autorità e la pubblicità riguardo i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato

Un motivo di distinzione del settore energetico, rispetto ai settori dove operano altre Agenzie o Autorità di regolazione pubblica, potrebbe essere la pubblicità (sul sito *Internet* dell'Autorità) dei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato presentati dall'Autorità o dai soggetti diversi dall'Autorità. Vi sono divieti stabiliti dalla normativa primaria?

.6) Le forme di garanzia e le agenzie di *rating*.

Il codice della distribuzione permette la consegna di polizze assicurative insieme o al posto di fidejussioni. Tali polizze sono ammesse anche tra gli operatori all'ingrosso e le società di vendita. Per quali ragioni l'Autorità accetta acriticamente il parere contrario di Snam Rete Gas verso le polizze assicurative?

In tema di agenzie di *rating*, l'Autorità certamente conosce il Regolamento (EC) n. 1060/2009 e sa che la lista dei CRA (*credit rating agencies*), aggiornata nel sito Internet: www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs , elenca anche altre società in aggiunta alle due o tre elencate nei codici di trasporto, stoccaggio, rigassificazione.

A supporto della mia richiesta all'Autorità di una valutazione ragionata circa l'ammissione o meno di altre CRA sottopongo quanto segue. Nella sentenza n. 3030/2012 del TAR Lombardia, a pag. 35 l'estensore scrive: «E' pacifico che il conseguimento del *rating* comporta dei costi (sul punto anche Eni s.p.a. - pag. 11 della memoria depositata in data 18.09.2012 - riconosce che "per le imprese di maggiori dimensioni sia più agevole sopportare il costo del *rating creditizio*"), sicché è comprensibile e coerente con l'*id quod plerumque accidit* che un'impresa di limitate dimensioni scelga di non sopportare i costi necessari per ottenerlo».

Aggiungo, a titolo di esempio per un utilizzo differente delle garanzie, quanto previsto dal sistema britannico che ammette le tre (più note) agenzie e associa una percentuale di peso del *rating* in relazione alla valutazione. Si veda il Cap.3 Code credit limit :

[www.gasgovernance.co.uk/sites/default/files/Transportation%20Principal%20Document%20\(Consolidated,%20principle%20version\).pdf](http://www.gasgovernance.co.uk/sites/default/files/Transportation%20Principal%20Document%20(Consolidated,%20principle%20version).pdf).

Cordiali saluti.